



SI POSSONO PRESENTARE CONTESTUALMENTE UN RICORSO AMMINISTRATIVO E UN RICORSO GIUDIZIARIO IN SEDE CIVILE PER VIOLAZIONI DATA PROTECTION?

La risposta della Corte di Giustizia UE.

La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-132/21 (Nemzeti Adatvédelmi vs. Információszabadság Hatóság) chiarisce il rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso civile quando questi sono concorrenti, precisando le regole del GDPR sui diversi mezzi di ricorso e richiamando gli obblighi per gli Stati membri di garantire che l'esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente e omogenea del GDPR.

L'OBBLIGO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI FORNIRE ALL'INTERESSATO LE INFORMAZIONI SUI DESTINATARI A CUI SONO O SARANNO COMUNICATI I NOSTRI DATI PERSONALI: IN CHE MISURA VANNO IDENTIFICATI I DESTINATARI?

La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-154/21 (RW vs. Österreichische Post AG) chiarisce la portata e i limiti dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede che l'interessato ha il diritto ottenere l'accesso alle informazioni sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i suoi dati personali sono stati o saranno comunicati. In particolare, la Corte di Giustizia UE risponde al quesito pregiudiziale se l'articolo 15, comma 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso si limita ad informazioni relative a categorie di destinatari oppure si estende fino ad obbligare il Titolare del trattamento a fornire l'identità concreta di ciascun destinatario.

LIMITI E CONDIZIONI DELLA RACCOLTA E REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI POLIZIA DI DATI BIOMETRICI E GENETICI DELLE PERSONE ACCUSATE DI REATO.

La portata applicativa della Direttiva 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

La sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-205-2021 chiarisce - alla luce delle disposizioni della cosiddetta Law Enforcement Data Protection Directive (LED) 2016/680 Direttiva e del Regolamento 679/2016 ("GDPR") e dei reciproci rapporti tra tali normative data protection - quando è lecito per l'Autorità di Polizia raccogliere e registrare (purchè non sistematicamente) dati biometrici e genetici di persone formalmente accusate per un reato doloso perseguibile d'ufficio e quando l'Autorità giurisdizionale può autorizzare - alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva e di presunzione di innocenza previsti dagli articoli 47 e 48 della Carta fondamentale dei Diritti della UE, e sia pure in una fase preliminare delle indagini - la raccolta e la registrazione di tali dati in caso di rifiuto dell'interessato.